

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE PROT. _____ DEL _____

Istruttoria della Direzione Proponente Energia - Mobilità - Protezione Civile

Assessore proponente Ing. Marco Iapadre

Oggetto: ZONA A TRAFFICO LIMITATO - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n.312 del 8.11.2017 veniva approvato il progetto di riassetto della ZTL e del Centro Storico redatto dalla Direzione Polizia Locale - Mobilità che ridefiniva le aree a traffico limitato e quelle pedonali, indicando alcuni sensi di percorrenza su alcune vie e portando ad un totale di n.24 i Varchi Elettronici posti al controllo degli accessi di cui 16 a controllo della ZTL e 8 a controllo delle Aree Pedonali, stabilendo anche la possibilità di accesso alle aree pedonali dalle ore 8:00 alle ore 11:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 per i possessori di auto elettriche e ibride elettriche di qualsiasi anno di immatricolazione; l'orario di accesso all'Area pedonale per il carico e scarico veniva successivamente modificato in 04.00/11.00 - 15.00/18.00 per agevolare al massimo le attività di alcune categorie di imprese;
- con Delibera di Giunta Comunale n.45 del 19.07.2023 si era dato mandato alla Direzione Polizia locale - Mobilità in collaborazione con la società in House Terni Reti S.u.r.l. di predisporre la modifica al Regolamento vigente;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 11.11.2023 si approvava il nuovo Regolamento della Zona a Traffico Limitato ZTL;
- con Delibera di Consiglio comunale n. 36 del 4.03.2024 venivano approvate alcune modifiche al regolamento volte a perfezionare e quindi modificare le mappe di perimetrazione delle varie zone (ZTL, Aree Pedonali ed Aree Interdette), a correggere alcuni refusi o inesattezze del Regolamento ed apportare piccole modifiche e correzioni non sostanziali per renderlo coerente con alcune problematiche sorte o sollevate dagli addetti al rilascio ed al sistema gestionale;

Tenuto conto che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento è stato possibile rilevare alcune necessità legate alle specifiche e puntuali esigenze delle differenti categorie di soggetti interessati, anche grazie al lavoro della commissione tecnica prevista dal regolamento;

Considerato quanto emerso anche dagli ulteriori incontri all'uopo convocati con le associazioni di categoria che hanno portato ad un costruttivo confronto e alla sostanziale condivisione delle modifiche;

Ritenuto necessario per quanto sopra espresso procedere al perfezionamento del vigente regolamento ZTL tramite l'inserimento di alcune modifiche e aggiustamenti volti a recepire le richieste pervenute all'ente dai diversi soggetti interessati e quindi a contemplare le ulteriori specifiche necessità emerse;

Ritenuto altresì che è necessario specificare la validità della Commissione per numero dei presenti (almeno 3) e che la votazione sarà a maggioranza e in caso di parità dei voti dei presenti varrà come determinante il voto del Dirigente della Direzione Energia – Mobilità – Protezione Civile o suo delegato, precisando inoltre che le sedute saranno verbalizzate a cura di Terni Reti S.u.r.l.;

Ritenuto opportuno disporre quanto segue:

1. di incaricare la Società Terni Reti S.u.r.l di concerto con la Direzione Energia – Mobilità – Protezione Civile di procedere alle necessarie modifiche del sistema gestionale previsto dal medesimo regolamento per l'adeguamento alle nuove disposizioni contenute nel presente atto;
2. di incaricare la Direzione Energia – Mobilità – Protezione Civile della predisposizione delle successive disposizioni e Ordinanze in merito alle modifiche individuate nel presente atto, nonché agli adempimenti necessari finalizzati alle autorizzazioni ministeriali previste dalla normativa vigente;
3. di incaricare la Società Terni Reti S.u.r.l di concerto con la Direzione Energia – Mobilità – Protezione civile alla predisposizione e installazione delle necessarie modifiche alla segnaletica orizzontale e verticale necessaria all'adeguamento relativo all'adozione del di quanto previsto nel presente atto;

Dato atto che Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 è l'Arch. Claudio Bedini Dirigente *ad interim* della Direzione Energia – Mobilità - Protezione Civile;

Considerati il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione Energia – Mobilità - Protezione Civile Arch. Claudio Bedini e il parere di regolarità contabile espresso dalla Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa Grazia Marcucci acquisito ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Considerato che il presente provvedimento comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente dovuta al riconoscimento di eventuali spese sostenute da Terni Reti S.u.r.l. per i necessari adeguamenti della segnaletica e della comunicazione;

Viste:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 22.12.2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - Dup – Sezione Strategica 2023-2028, Sezione Operativa 2024-2026, con contestuale aggiornamento 2023;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 22.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026.
- la Delibera di Giunta Comunale n.21 del 30.01.2024 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O) 2024-2026 – ai sensi dell'art.6 del dl n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021;

- la Delibera di Giunta Comunale n.59 del 07.03.2024 avente ad oggetto: *l'Aggiornamento del PEG 2024/2026, a seguito dell'integrazione e modifica del modello organizzativo dell'Ente di cui alla delibera di Giunta n.35 del 22.02.2024*

Visti:

- il D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto necessario procedere ad adottare il presente atto con immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione dell'urgenza;

Propone

1. di fare proprie tutte le premesse e considerazioni incluse nel presente documento;
2. di approvare le modifiche apportate al regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 11.12.2023 e successivamente modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 04.03.2024, che viene modificato e integrato con quanto inserito nell'elenco allegato al presente atto del quale forma parte integrante e sostanziale denominato "Modifiche/Integrazioni al Regolamento ZTL aprile 2024";
3. di incaricare la Società Terni Reti S.u.r.l di concerto con la Direzione Energia – Mobilità – Protezione civile di procedere alle necessarie modifiche del sistema gestionale previsto dal medesimo regolamento per l'adeguamento alle nuove disposizioni contenute nel presente atto;
4. di incaricare la Direzione Energia – Mobilità – Protezione civile della predisposizione delle successive disposizioni e Ordinanze in merito alle modifiche individuate nel presente atto;
5. di incaricare la Società Terni Reti S.u.r.l di concerto con la Direzione Energia – Mobilità – Protezione civile alla predisposizione e installazione delle necessarie modifiche alla segnaletica orizzontale e verticale necessaria all'adeguamento relativo all'adozione del di quanto previsto nel presente atto;
6. di incaricare la Società Terni Reti S.u.r.l. alla compilazione dei verbali delle sedute della Commissione Permessi e della relativa procedura di validazione;
7. di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.

Per l'istruttoria tecnica: Direzione Energia – Mobilità – Protezione Civile

Il Dirigente ad interim

Arch. Claudio Bedini

MODIFICHE/INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO ZTL**APPROVATO CON DCC n. 87 DEL 11/12/2023 E MODIFICATO CON DCC n. 36 DEL 04/03/2024**

Si apportano le seguenti correzioni/integrazioni:

Nel sommario

Alla voce "Art. 9 – PERMESSO PER COMMERCIO (tipo C), aggiungere dopo "tipo C" le parole "- tipo CR".

ARTICOLO	PRECEDENTE	MODIFICHE
SOMMARIO	Art. 9 – PERMESSO PER COMMERCIO (tipo C)	Art. 9 – PERMESSO PER COMMERCIO (tipo C – tipo CR)

Art. 1

Modificare il titolo aggiungendo dopo le parole "ZTL ZONA A TRAFFICO LIMITATO" le parole "(Zone a traffico limitato - art. 7 c. 9 D. Lgs. 285/1992)".

ARTICOLO	PRECEDENTE	MODIFICHE
Art. 1	ZTL ZONA A TRAFFICO LIMITATO	ZTL ZONA A TRAFFICO LIMITATO (Zone a traffico limitato - art. 7 c. 9 D. Lgs. 285/1992)

Art. 1 – comma 1.5Inserire le parole "tipo **CR** – Commercio Ristorazione", nell'elenco delle tipologie di permesso, tra il permesso tipo C – Commercio e il permesso tipo ST – Servizi Tecnologici.

ARTICOLO	PRECEDENTE	MODIFICHE
Art. 1.5	tipo R - Residenti e Domiciliati tipo G - Garage o posto auto privato tipo A - Artigiani tipo C - Commercio tipo ST - Servizi Tecnologici tipo SV - Servizi Vari tipo M - Trasporto Merci tipo D - Delivery tipo E - Enti tipo + - Prestazioni Sanitarie tipo EL - Auto Elettriche Concessioni Disabili Permessi Temporanei Permessi Giornalieri	tipo R - Residenti e Domiciliati tipo G - Garage o posto auto privato tipo A - Artigiani tipo C - Commercio tipo CR – Commercio Ristorazione tipo ST - Servizi Tecnologici tipo SV - Servizi Vari tipo M - Trasporto Merci tipo D - Delivery tipo E - Enti tipo + - Prestazioni Sanitarie tipo EL - Auto Elettriche Concessioni Disabili Permessi Temporanei Permessi Giornalieri

Art. 2

Modificare il titolo aggiungendo dopo le parole "AREA PEDONALE" le parole "(Aree Pedonali - art. 7 c. 9 D. Lgs. 285/1992)".

ARTICOLO	PRECEDENTE	MODIFICHE
Art. 2	AP AREA PEDONALE	AP AREA PEDONALE (Aree Pedonali - art. 7 c. 9 D. Lgs. 285/1992)

Art. 2 – comma 2.1

Dopo le parole “nelle fasce orarie consentite” eliminare le parole “individuate da apposita Ordinanza Sindacale” e aggiungere la frase “in base alla tipologia di permesso posseduto.” dopo le parole carico/scarico.

ARTICOLO	PRECEDENTE	MODIFICHE
Art. 2.1	Veicoli autorizzati al transito senza limitazioni o nelle fasce orarie consentite, individuate da apposita Ordinanza Sindacale limitatamente alle operazioni di carico/scarico.	Veicoli autorizzati al transito senza limitazioni o nelle fasce orarie consentite, limitatamente alle operazioni di carico/scarico, in base alla tipologia di permesso posseduto.

Art. 3

Modificare il titolo aggiungendo dopo le parole “ZONE INTERDETTE” le parole **(Aree Pedonali - art. 7 c. 9 D. Lgs. 285/1992)**”.

ARTICOLO	PRECEDENTE	MODIFICHE
Art. 3	ZONE INTERDETTE	ZONE INTERDETTE (Aree Pedonali - art. 7 c. 9 D. Lgs. 285/1992)

Art. 3 – comma 3.1

- Sostituire il testo del comma “Le Zone interdette al traffico veicolare tranne in casi di emergenza e per la pulizia stradale, sono rappresentate nella Planimetria ed elencate come segue:” con il seguente testo “Le Zone Interdette rappresentate in planimetria sono aree pedonali, ai sensi dell’art. 7 c. 9 del D. Lgs. 285/1992, di maggior tutela in cui il traffico veicolare è consentito soltanto per i casi di emergenza, pronto intervento e per le fattispecie elencate al comma 3.2 del presente regolamento, ad eccezione comunque delle aree di particolare pregio disciplinate con ordinanze sindacali.”.
- Eliminare l’elenco delle vie interdette.

ARTICOLO	PRECEDENTE	MODIFICHE
Art. 3.1	<p>Le Zone interdette al traffico veicolare tranne in casi di emergenza e per la pulizia stradale, sono rappresentate nella Planimetria ed elencate come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Largo Ottaviani • Largo Micheli • Via Fratti (parte) • Via Lanzi • Largo Don Minzoni • Piazza Tacito • Corso Tacito (parti) • Via Angeloni (parti) • Largo Villa Glori • Via Petroni (parte) • Piazza San Giovanni Decollato • Via Santa Croce • Vico San Giovannino • Via Visciotti • Piazza della Repubblica • Piazza Solferino • Largo Antonio da Sangallo • Piazza Europa (parte) • Corso Vecchio (parti) • Via Tre Archi (parte) • Vico San Lorenzo • Vico Lungo • Via dell’Ospedale (parte) • Via del Tribunale (parte) • Via Roma (parte) • Largo Falchi • Vico Politeama • Piazza Duomo (parte) • Vico dei Tintori (parte) • Vico del Tempio del Sole (parte) • Vico San Salvatore • Via delle Conce (parte) 	<p>Le Zone Interdette rappresentate in planimetria sono aree pedonali, ai sensi dell’art. 7 c. 9 del D. Lgs. 285/1992, di maggior tutela in cui il traffico veicolare è consentito soltanto per i casi di emergenza, pronto intervento e per le fattispecie elencate al comma 3.2 del presente regolamento, ad eccezione comunque delle aree di particolare pregio disciplinate con ordinanze sindacali.</p>

Art. 3

Inserire il seguente comma:

3.2 Il transito e la sosta sono vietati a tutti i veicoli ad eccezione di quelli sotto elencati o muniti di autorizzazione:

- **Velocipedi omologati ai sensi del Codice della Strada (senza autorizzazione).**
- **Veicoli al servizio di Forze di Polizia dello Stato e della Polizia Locale.**
- **Veicoli di soccorso e di vigilanza.**
- **Veicoli per il servizio postale e di raccolta dei rifiuti e spazzamento strade in servizio attivo.**
- **Veicoli a servizio di persone disabili muniti di autorizzazione con disabile a bordo.**
- **Veicoli con autorizzazione al transito per utilizzo di garage o posti auto, limitatamente al percorso più breve per il raggiungimento del garage o posto auto.**
- **Taxi e Noleggio Con Conducente, con conducente in servizio.**
- **Veicoli autorizzati al transito senza limitazioni o nelle fasce orarie consentite, in base alla tipologia di permesso posseduto, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico/scarico e solo nella zona interdetta interessata da tali operazioni.**

Art. 6 – comma 6.1

Sostituire, in tutte le occorrenze, le parole “ZTL o AP” con le parole “ZTL, AP o Zone interdette”.

ARTICOLO	PRECEDENTE	MODIFICHE
Art. 6.1	<p>I residenti all'interno della ZTL o AP, proprietari, locatari o comodatari dell'immobile di residenza, hanno diritto ad avere contrassegni di circolazione.</p> <p>I nuclei familiari (persone con residenza in un'unica unità abitativa catastalmente definita) residenti all'interno della ZTL e AP hanno diritto ad avere tanti permessi quante sono le auto in uso ai componenti del nucleo stesso (di proprietà, in locazione, auto aziendali a disposizione di titolari, soci o dipendenti o auto intestate a soggetti diversi con regolare registrazione di comodato d'uso presso l'Ufficio Motorizzazione Civile), nel caso di veicoli con comodato registrato il numero di permessi non può essere superiore al numero di componenti del nucleo familiare con patente in corso di validità. I soggetti residenti, non patentati o non autosufficienti, residenti in ZTL o AP possono richiedere un solo permesso per veicolo di un soggetto preposto alla cura (caregiver) indicato nell'istanza come utilizzatore.</p>	<p>I residenti all'interno della ZTL, AP o Zone interdette, proprietari, locatari o comodatari dell'immobile di residenza, hanno diritto ad avere contrassegni di circolazione.</p> <p>I nuclei familiari (persone con residenza in un'unica unità abitativa catastalmente definita) residenti all'interno della ZTL, AP o Zone interdette, hanno diritto ad avere tanti permessi quante sono le auto in uso ai componenti del nucleo stesso (di proprietà, in locazione, auto aziendali a disposizione di titolari, soci o dipendenti o auto intestate a soggetti diversi con regolare registrazione di comodato d'uso presso l'Ufficio Motorizzazione Civile), nel caso di veicoli con comodato registrato il numero di permessi non può essere superiore al numero di componenti del nucleo familiare con patente in corso di validità. I soggetti residenti, non patentati o non autosufficienti, residenti ZTL, AP o Zone interdette, possono richiedere un solo permesso per veicolo di un soggetto preposto alla cura (caregiver) indicato nell'istanza come utilizzatore.</p>

Art. 6 – comma 6.2

- Dopo le parole “consente in Area Pedonale la circolazione e la sosta solo” sostituire le parole “per le” con le parole “per il tempo strettamente necessario alle”;
- modificare le fasce orarie “4:00/10:00 e 14:00/16:00” con le fasce orarie “4:00/11:00 e 14:00/17:00”;
- aggiungere alla fine del comma la seguente frase “Il permesso consente nelle Zone Interdette la circolazione e la sosta nelle fasce orarie 4:00-11:00 e 14:00-17:00 solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico e solo nella zona interdetta di residenza.”.

ARTICOLO	PRECEDENTE	MODIFICHE
Art. 6.2	Il permesso consente h24 la circolazione e la sosta ove consentita dal Codice della Strada in ZTL. Il permesso consente in Area Pedonale la circolazione e la sosta solo per le per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico nelle fasce orarie 4:00-10:00 e 14:00-16:00 .	Il permesso consente h24 la circolazione e la sosta ove consentita dal Codice della Strada in ZTL. Il permesso consente in Area Pedonale la circolazione e la sosta solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico nelle fasce orarie 4:00-11:00 e 14:00-17:00. Il permesso consente nelle Zone Interdette la circolazione e la sosta nelle fasce orarie 4:00-11:00 e 14:00-17:00 solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico e solo nella zona interdetta di residenza.

Art. 6 – comma 6.3

Sostituire, dopo le parole “I nuclei familiari residenti che utilizzano garage o posti auto privati”, le parole “in ZTL o AP” con le parole “in ZTL, AP o Zone interdette”.

ARTICOLO	PRECEDENTE	MODIFICHE
Art. 6.3	I nuclei familiari residenti che utilizzano garage o posti auto privati in ZTL o AP possono ottenere permessi che consentono il transito ma non la sosta su strada, in relazione al numero di posti auto. [...]	I nuclei familiari residenti che utilizzano garage o posti auto privati in ZTL, AP o Zone Interdette possono ottenere permessi che consentono il transito ma non la sosta su strada, in relazione al numero di posti auto. [...]

Art. 6 – comma 6.4

Sostituire, dopo le parole “Gli utilizzatori inseriti tra i cointestatari del permesso devono essere residenti in ZTL”, le parole “in ZTL o AP” con le parole “in ZTL, AP o Zone interdette”.

ARTICOLO	PRECEDENTE	MODIFICHE
Art. 6.4	Gli utilizzatori inseriti tra i cointestatari del permesso devono essere residenti in ZTL o AP , anche se appartenenti ad altri nuclei familiari. [...]	Gli utilizzatori inseriti tra i cointestatari del permesso devono essere residenti in ZTL, AP o Zone interdette , anche se appartenenti ad altri nuclei familiari. [...]

Art. 6 – comma 6.8

- Sostituire, dopo le parole “Ogni domiciliato all’interno della”, le parole “ZTL ed AP” con le parole “ZTL, AP o Zone interdette”.
- Sostituire, dopo le parole “altri domiciliati o residenti in”, le parole “ZTL o Area Pedonale” con le parole “ZTL, AP o Zone interdette”.

ARTICOLO	PRECEDENTE	MODIFICHE
Art. 6.8	Ogni domiciliato all’interno della ZTL ed AP , con residenza al di fuori della provincia di Terni o nei Comuni di Montecchio, Baschi, Orvieto, Porano, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Allerona, Ficulle, Fabro, Monteleone d’Orvieto, Montegabbione, Parrano, San Venanzo, ha diritto ad avere un contrassegno di circolazione. Per le unità abitative dove risultano già altri intestatari di permesso per residenti, non possono essere rilasciati contrassegni a domiciliati. I domiciliati nella stessa unità immobiliare possono ottenere un permesso ciascuno, fino ad un massimo di tre permessi. I cointestatari del permesso possono essere i componenti del nucleo familiare del domiciliato, altri domiciliati o residenti in ZTL o Area Pedonale .	Ogni domiciliato all’interno della ZTL, AP o Zone interdette , con residenza al di fuori della provincia di Terni o nei Comuni di Montecchio, Baschi, Orvieto, Porano, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Allerona, Ficulle, Fabro, Monteleone d’Orvieto, Montegabbione, Parrano, San Venanzo, ha diritto ad avere un contrassegno di circolazione. Per le unità abitative dove risultano già altri intestatari di permesso per residenti, non possono essere rilasciati contrassegni a domiciliati. I domiciliati nella stessa unità immobiliare possono ottenere un permesso ciascuno, fino ad un massimo di tre permessi. I cointestatari del permesso possono essere i componenti del nucleo familiare del domiciliato, altri domiciliati o residenti in ZTL, AP o Zone interdette .

Art. 7 – comma 7.2

Aggiungere, alla fine del comma, la frase “Il permesso consente il transito h24 esclusivamente nella zona interdetta in cui insiste il garage o il posto auto.”.

ARTICOLO	PRECEDENTE	MODIFICHE
Art. 7.2	Il permesso consente il transito h24 in ZTL e in Area Pedonale limitatamente al percorso per il raggiungimento del garage o posto auto, senza possibilità di sosta su strada.	Il permesso consente il transito h24 in ZTL e in Area Pedonale limitatamente al percorso per il raggiungimento del garage o posto auto, senza possibilità di sosta su strada. Il permesso consente il transito h24 esclusivamente nella zona interdetta in cui insiste il garage o il posto auto.

Art. 8 – comma 8.1

Aggiungere, in coda all’elenco puntato, il punto elenco “I laboratori odontotecnici.”.

ARTICOLO	PRECEDENTE	MODIFICHE
Art. 8.1	Le imprese artigiane regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. di Terni, che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti, hanno diritto a permessi di circolazione annuali: <ul style="list-style-type: none"> • Imprese artigiane di officina meccanica, carrozzeria, gommista, elettrauto (in base alla Legge n. 122/92) e soccorso stradale limitatamente ai veicoli utilizzati per il traino o per il pronto intervento sui veicoli in avaria. • Imprese artigiane di serramentista o di falegnameria per il ripristino dei serramenti. • Imprese artigiane di vetraio. 	Le imprese artigiane regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. di Terni, che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti, hanno diritto a permessi di circolazione annuali: <ul style="list-style-type: none"> • Imprese artigiane di officina meccanica, carrozzeria, gommista, elettrauto (in base alla Legge n. 122/92) e soccorso stradale limitatamente ai veicoli utilizzati per il traino o per il pronto intervento sui veicoli in avaria. • Imprese artigiane di serramentista o di falegnameria per il ripristino dei serramenti. • Imprese artigiane di vetraio. • I laboratori odontotecnici.

Art. 8 – comma 8.2

Sostituire, dopo le parole “Il permesso per Artigiani consente la circolazione”, le parole “in ZTL o AP” con le parole “in ZTL, AP o Zone interdette”.

ARTICOLO	PRECEDENTE	MODIFICHE
Art. 8.2	Il permesso per Artigiani consente la circolazione in ZTL o AP con possibilità di sosta su strada ove consentita dal Codice della Strada nella fascia oraria 04:00–20:00 solo per le attività di pronto intervento in prossimità del luogo delle operazioni e con l’esclusione dei parcheggi riservati ai residenti.	Il permesso per Artigiani consente la circolazione in ZTL, AP o Zone Interdette con possibilità di sosta su strada ove consentita dal Codice della Strada nella fascia oraria 04:00–20:00 solo per le attività di pronto intervento in prossimità del luogo delle operazioni e con l’esclusione dei parcheggi riservati ai residenti.

Art. 8 – comma 8.3

Aggiungere, alla fine del comma, le parole “I laboratori odontotecnici possono richiedere permessi per veicoli intestati alla Ditta o al titolare della stessa, indipendentemente dalla di categoria immatricolazione, nella misura massima di un permesso nel caso di attività uninominale e di due permessi in caso di ditte con due o più soci.”.

ARTICOLO	PRECEDENTE	MODIFICHE
Art. 8.3	Le imprese artigiane possono richiedere un massimo di due permessi per veicoli immatricolati come autocarro intestati alla Ditta o al titolare della stessa.	Le imprese artigiane possono richiedere un massimo di due permessi per veicoli immatricolati come autocarro intestati alla Ditta o al titolare della stessa. I laboratori odontotecnici possono richiedere permessi per veicoli intestati alla Ditta o al titolare della stessa, indipendentemente dalla di categoria immatricolazione, nella misura massima di un permesso nel caso di attività uninominale e di due permessi in caso di ditte con due o più soci.

Art. 8 – comma 8.4

Aggiungere, dopo le parole “Tariffe e durata dei permessi per le imprese artigiane”, le parole “e i laboratori odontotecnici”.

ARTICOLO	PRECEDENTE	MODIFICHE
Art. 8.4	Tariffe e durata dei permessi per le imprese artigiane sono specificate nella seguente tabella:	Tariffe e durata dei permessi per le imprese artigiane e i laboratori odontotecnici sono specificate nella seguente tabella:

Art. 9

Aggiungere nel titolo le parole “- tipo CR”.

ARTICOLO	PRECEDENTE	MODIFICHE
Art. 9	PERMESSO PER COMMERCIO (Tipo C)	PERMESSO PER COMMERCIO (Tipo C – tipo CR)

Art. 9 – comma 9.1

- Sostituire le parole “I titolari di attività commerciali, e di laboratori artigianali con vendita al dettaglio del prodotto e di attività di ristorazione” con le parole “I titolari di attività commerciali e di laboratori artigianali con vendita al dettaglio”;
- sostituire le parole “ZTL o AP” con le parole “ZTL, AP o Zone Interdette”;
- inserire le parole “(tipo C)” dopo le parole “hanno diritto ad un permesso di circolazione”;
- aggiungere, dopo le parole “un massimo di due permessi di circolazione per attività con più soci.” le frasi “I soggetti suddetti, se possessori di veicoli immatricolati come autocarro, possono richiedere un permesso di tipo M (art. 13) in alternativa al permesso C.

I titolari di attività di ristorazione, con sede all'interno della ZTL, AP o Zone interdette, hanno diritto ad un permesso di circolazione di tipo C o, in alternativa, di tipo CR. Nel caso di attività individuali si ha diritto ad un solo permesso, mentre per attività con più soci si ha diritto ad un massimo di due permessi di circolazione, della stessa tipologia.”.

ARTICOLO	PRECEDENTE	MODIFICHE
Art. 9.1	I titolari di attività commerciali, di laboratori artigianali con vendita al dettaglio del prodotto e di attività di ristorazione , con sede all'interno della ZTL o AP , hanno diritto ad un permesso di circolazione nel caso di attività individuali e un massimo di due permessi di circolazione per attività con più soci.	I titolari di attività commerciali e di laboratori artigianali con vendita al dettaglio , con sede all'interno della ZTL, AP o Zone interdette , hanno diritto ad un permesso di circolazione (Tipo C) nel caso di attività individuali e un massimo di due permessi di circolazione per attività con più soci. I soggetti suddetti, se possessori di veicoli immatricolati come autocarro, possono richiedere un permesso di tipo M (art. 13) in alternativa al permesso C. I titolari di attività di ristorazione, con sede all'interno della ZTL, AP o Zone interdette, hanno diritto ad un permesso di circolazione di tipo C o, in alternativa, di tipo CR. Nel caso di attività individuali si ha diritto ad un solo permesso, mentre per attività con più soci si ha diritto ad un massimo di due permessi di circolazione, della stessa tipologia.

Art. 9 – comma 9.2

- Dopo le parole “Il permesso” inserire le parole “Tipo C” ed eliminare le parole “per le attività commerciali”;
- dopo le parole “consente la circolazione in ZTL e AP” sostituire le parole “nella fascia oraria 04:00–10:00” con le parole “nelle fasce orarie 4:00-11:00 e 14:00-17:00”
- sostituire le parole “con possibilità di fermata per carico e scarico negli stalli consentiti” con le parole “con possibilità di fermata solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico negli stalli consentiti”

- dopo le parole “alle operazioni di carico e scarico negli stalli consentiti” aggiungere le frasi “Il permesso consente nelle zone interdette la circolazione e la sosta nelle fasce orarie 4:00-11:00 e 14:00-17:00, solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico e solo nella zona interdetta dove insiste l’attività commerciale.

Il permesso Tipo CR consente la circolazione in ZTL e AP nelle fasce orarie 9:00-12:00 e 16:00-18:00 solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico. Il permesso consente nelle zone interdette la circolazione e la sosta nelle fasce orarie 9:00-12:00 e 16:00-18:00, solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico e solo nella zona interdetta dove insiste l’attività di ristorazione.”

ARTICOLO	PRECEDENTE	MODIFICHE
Art. 9.2	Il permesso per le attività commerciali consente la circolazione in ZTL e AP nella fascia oraria 04:00–10:00 con possibilità di fermata per carico e scarico negli stalli consentiti.	Il permesso Tipo C consente la circolazione in ZTL e AP nelle fasce orarie 4:00-11:00 e 14:00-17:00 con possibilità di fermata solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico negli stalli consentiti. Il permesso consente nelle zone interdette la circolazione e la sosta nelle fasce orarie 4:00-11:00 e 14:00-17:00, solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico e solo nella zona interdetta dove insiste l’attività commerciale. Il permesso Tipo CR consente la circolazione in ZTL e AP nelle fasce orarie 9:00-12:00 e 16:00-18:00 solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico. Il permesso consente nelle zone interdette la circolazione e la sosta nelle fasce orarie 9:00-12:00 e 16:00-18:00, solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico e solo nella zona interdetta dove insiste l’attività di ristorazione.

Art. 10 – comma 10.1

- Dopo le parole “sugli apparati collegati alle reti stesse” inserire la frase “, le ditte che forniscono servizi di trasporto medicinali, le ditte che forniscono bombole di ossigeno e gas medicali, le ditte che forniscono bombole del gas, le ditte di servizi antincendio, le ditte di assistenza a tecnologie informatiche e di assistenza a macchine per ufficio, le ditte che forniscono assistenza per registratori di cassa,”;
- dopo le parole “le ditte che installano e fanno manutenzione di ascensori,” eliminare le parole “abilitate ad operare in base a quanto disposto dal D.M. n. 37/2008”.

ARTICOLO	PRECEDENTE	MODIFICHE
Art. 10.1	Le imprese che svolgono attività di pronto intervento sulle reti tecnologiche di distribuzione e/o sugli apparati collegati alle reti stesse e le ditte che installano e fanno manutenzione di ascensori, abilitate ad operare in base a quanto disposto dal D.M. n. 37/2008 , hanno diritto a permessi di circolazione.	Le imprese che svolgono attività di pronto intervento sulle reti tecnologiche di distribuzione e/o sugli apparati collegati alle reti stesse, le ditte che forniscono servizi di trasporto medicinali, le ditte che forniscono bombole di ossigeno e gas medicali, le ditte che forniscono bombole del gas, le ditte di servizi antincendio, le ditte di assistenza a tecnologie informatiche e di assistenza a macchine per ufficio, le ditte che forniscono assistenza per registratori di cassa, e le ditte che installano e fanno manutenzione di ascensori, hanno diritto a permessi di circolazione.

Art. 10 – comma 10.2

Aggiungere, alla fine del comma, le parole “I permessi consentono nelle zone interdette la circolazione h24 e la sosta solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico e nella sola zona interdetta di intervento.”.

ARTICOLO	PRECEDENTE	MODIFICHE
Art. 10.2	I permessi per Servizi Tecnologici consentono la circolazione h24 in ZTL e in AP con possibilità di sosta su strada, ove consentita dal Codice della Strada, solo per le attività di pronto intervento in prossimità del luogo delle operazioni e con l'esclusione dei parcheggi riservati ai residenti.	I permessi per Servizi Tecnologici consentono la circolazione h24 in ZTL e in AP con possibilità di sosta su strada, ove consentita dal Codice della Strada, solo per le attività di pronto intervento in prossimità del luogo delle operazioni e con l'esclusione dei parcheggi riservati ai residenti. I permessi consentono nelle zone interdette la circolazione h24 e la sosta solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico e nella sola zona interdetta di intervento.

Art. 10 – comma 10.4

Sostituire, in tutte le voci dell'elenco puntato, le parole “dipendenti tecnici” con la parola “addetti”.

ARTICOLO	PRECEDENTE	MODIFICHE
Art. 10.4	Il numero dei contrassegni rilasciabili è collegato alla dimensione di impresa secondo i parametri di seguito riportati: – 1 veicolo per Azienda fino a 5 dipendenti tecnici – 2 veicoli per Azienda da 6 a 10 dipendenti tecnici – 3 veicoli per Azienda più di 10 dipendenti tecnici	Il numero dei contrassegni rilasciabili è collegato alla dimensione di impresa secondo i parametri di seguito riportati: – 1 veicolo per Azienda fino a 5 addetti – 2 veicoli per Azienda da 6 a 10 addetti – 3 veicoli per Azienda più di 10 addetti

Art. 10 – comma 10.5

Dopo le parole “Tariffe e durata dei permessi” aggiungere le parole “Tipo ST” ed eliminare le parole “per le imprese di cui al D.M. n. 37/2008 ex Lege n. 46/90 (modifica alla delibera G.C. n. 324 del 20/07/2010 e allegato C)”.

ARTICOLO	PRECEDENTE	MODIFICHE
Art. 10.5	– Tariffe e durata dei permessi per le imprese di cui al D.M. n. 37/2008 ex Lege n. 46/90 (modifica alla delibera G.C. n. 324 del 20/07/2010 e allegato C) sono specificate nella seguente tabella:	– Tariffe e durata dei permessi Tipo ST sono specificate nella seguente tabella:

Art. 11 – comma 11.1

Modificare come indicato sotto la tabella:

TABELLA PRECEDENTE

TIPO DI ATTIVITÀ	PERMESSI	PRESCRIZIONI E NOTE
Agenti di commercio e trasporto preziosi	1	Permesso valido per tre giorni settimanali a scelta del richiedente, con esclusione del sabato e della domenica, inattivo nei giorni festivi.
Agenzie di Investigazione	1	Agenzie regolarmente autorizzate in base all'art.134 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Agenzie di onoranze funebri	4	Permesso valido solo per lo svolgimento delle attività relative alle agenzie di onoranze funebri.
Autoscuole	3	Permesso valido solo per l'attività di istruzione alla guida
Imprese di pulizia e sanificazione	3	Permesso valido solo per lo svolgimento delle attività lavorative
Fioristi	3	Permesso valido solo per l'attività di consegna
Supermercati con consegna a domicilio	3	Permesso valido solo per l'attività di consegna
Strutture ricettive ubicate in ZTL	1	Permesso valido solo per l'attività di gestione della struttura e dei clienti

NUOVA TABELLA

TIPO DI ATTIVITÀ	PERMESSI	PRESCRIZIONI E NOTE
Agenti di commercio	1	Permesso valido per tre giorni settimanali a scelta del richiedente, con esclusione del sabato e della domenica, inattivo nei giorni festivi.
Gioiellerie, oreficerie e orologerie con sede in ZTL, AP e Zone Interdette; Trasporto preziosi	1	Permesso inattivo la domenica e nei giorni festivi.
Agenzie di Investigazione	1	Agenzie regolarmente autorizzate in base all'art.134 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Agenzie di onoranze funebri	4	Permesso valido solo per lo svolgimento delle attività relative alle agenzie di onoranze funebri.
Autoscuole	3	Permesso valido solo per l'attività di istruzione alla guida
Imprese di pulizia e sanificazione	3	Permesso valido solo per lo svolgimento delle attività lavorative
Fioristi	3	Permesso valido solo per l'attività di consegna
Supermercati con consegna a domicilio	3	Permesso valido solo per l'attività di consegna
Strutture ricettive ubicate in ZTL	1	Permesso valido solo per l'attività di gestione della struttura e dei clienti
Ditte che svolgono attività di traslochi	3	Permesso rilasciabile solo a veicoli immatricolati come autocarro

Art. 11 – comma 11.3

Sostituire la fascia oraria "04:00-20:00" con la fascia oraria "04:00-20:30" e sostituire, in entrambe le occorrenze, le parole "in ZTL e AP" con le parole "in ZTL, AP e Zone Interdette".

ARTICOLO	PRECEDENTE	MODIFICHE
Art. 11.3	Il permesso per Servizi Vari consente la circolazione nella fascia oraria 04:00–20:00 in ZTL e AP , con possibilità di sosta su strada, ove consentita dal Codice della Strada, ad esclusione degli stalli di parcheggio riservati ai residenti. I permessi per le Agenzie di onoranze funebri consentono la circolazione h 24 in ZTL e AP .	Il permesso per Servizi Vari consente la circolazione nella fascia oraria 04:00–20:30 in ZTL, AP e Zone Interdette , con possibilità di sosta su strada, ove consentita dal Codice della Strada, ad esclusione degli stalli di parcheggio riservati ai residenti. I permessi per le Agenzie di onoranze funebri consentono la circolazione h 24 in ZTL, AP e Zone Interdette .

Art. 12

- Sostituire le parole "in ZTL o AP" con le parole "in ZTL, AP e Zone Interdette";
- aggiungere, in coda all'elenco puntato, il punto elenco: "Ditte di ripristino di serramenti e vetrai" e il punto elenco "Ditte o privati per motivi di comprovata urgenza".

ARTICOLO	PRECEDENTE	MODIFICHE
Art. 12	Le ditte che svolgono le attività riportate nel seguente elenco, in caso di emergenza, hanno la possibilità di transitare in ZTL o AP con veicoli non autorizzati giustificando il transito con comunicazione, effettuata entro 72 ore dal passaggio, a Terni Reti. <ul style="list-style-type: none"> • Ditte di pronto intervento sulle reti tecnologiche di distribuzione o sugli apparati collegati alle reti stesse • Ditte che installano e fanno manutenzione di ascensori • Ditte di sanificazione, derattizzazione e spurgo fognature • Ditte di pronto soccorso stradale • Ditte che trasportano bombole di ossigeno, gas medicali e medicinali 	Le ditte che svolgono le attività riportate nel seguente elenco, in caso di emergenza, hanno la possibilità di transitare in ZTL, AP e Zone Interdette con veicoli non autorizzati giustificando il transito con comunicazione, effettuata entro 72 ore dal passaggio, a Terni Reti. <ul style="list-style-type: none"> • Ditte di pronto intervento sulle reti tecnologiche di distribuzione o sugli apparati collegati alle reti stesse • Ditte che installano e fanno manutenzione di ascensori • Ditte di sanificazione, derattizzazione e spurgo fognature • Ditte di pronto soccorso stradale • Ditte che trasportano bombole di ossigeno, gas medicali e medicinali • Ditte di ripristino di serramenti e vetrai • Ditte o privati per motivi di comprovata urgenza

Art. 13 – comma 13.1

Sostituire, dopo l'elenco puntato, le parole "hanno diritto a permessi di circolazione annuali che consentono il transito in ZTL e in AP nella fascia oraria 4:00-10:00 e 14:00-16:00 con possibilità di fermata per carico e scarico negli appositi stalli." con le parole "hanno diritto a permessi di circolazione annuali che consentono il transito in ZTL nella fascia oraria 4:00-20:00, mentre in AP e Zone interdette nelle fasce orarie 4:00-11:00 e 14:00-17:00 con possibilità di fermata per carico e scarico negli appositi stalli."

ARTICOLO	PRECEDENTE	MODIFICHE
Art. 13.1	[...] hanno diritto a permessi di circolazione annuali che consentono il transito in ZTL e in AP nella fascia oraria 4:00-10:00 e 14:00-16:00 con possibilità di fermata per carico e scarico negli appositi stalli.	[...] hanno diritto a permessi di circolazione annuali che consentono il transito in ZTL nella fascia oraria 4:00-20:00, mentre in AP e Zone interdette nelle fasce orarie 4:00-11:00 e 14:00-17:00 con possibilità di fermata per carico e scarico negli appositi stalli."

Art. 13 – comma 13.2

- Eliminare dall'elenco il punto "Ditte che svolgono attività di fornitura di bombole di ossigeno e gas medicali, trasporto medicinali;" e il punto "Ditte di assistenza a tecnologie informatiche, assistenza macchine per ufficio;"
- Sostituire, dopo l'elenco puntato, le parole "hanno diritto a permessi di circolazione annuali che consentono il transito in ZTL e in AP nella fascia oraria 4:00-10:00 e 14:00-16:00 con possibilità di fermata per carico e scarico negli appositi stalli." con le parole "hanno diritto a permessi di circolazione annuali che consentono il transito in ZTL nella fascia oraria 4:00-20:00, mentre in AP e Zone interdette nella fascia oraria 4:00-11:00 e 14:00-17:00 con possibilità di fermata per carico e scarico negli appositi stalli."

ARTICOLO	PRECEDENTE	MODIFICHE
Art. 13.2	<p>Le imprese che svolgono attività di trasporto e di distribuzione delle merci, in conto proprio o in conto terzi, ricomprese nel seguente elenco:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imprese di trasporto in conto proprio o in conto terzi di generi alimentari deperibili; • Imprese che svolgono interventi su macchine elettriche o a pressione; • Agenzie di recapito; • Ditte che svolgono attività di fornitura di bombole di ossigeno e gas medicali, trasporto medicinali; • Ditte di assistenza a tecnologie informatiche, assistenza macchine per ufficio; <p>hanno diritto a permessi di circolazione annuali che consentono il transito in ZTL e in AP nella fascia oraria 4:00-10:00 e 14:00-16:00 con possibilità di fermata per carico e scarico negli appositi stalli.</p>	<p>Le imprese che svolgono attività di trasporto e di distribuzione delle merci, in conto proprio o in conto terzi, ricomprese nel seguente elenco:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imprese di trasporto in conto proprio o in conto terzi di generi alimentari deperibili; • Imprese che svolgono interventi su macchine elettriche o a pressione; • Agenzie di recapito; <p>hanno diritto a permessi di circolazione annuali che consentono il transito in ZTL nella fascia oraria 4:00-20:00, mentre in AP e Zone Interdette nella fascia oraria 4:00-11:00 e 14:00-17:00 con possibilità di fermata per carico e scarico negli appositi stalli."</p>

Art. 13 – comma 13.3

- Dopo le parole "I soggetti privati e le ditte che dispongono di magazzini" sostituire le parole "in ZTL o AP" con le parole "ZTL, AP e Zone Interdette";
- Sostituire la frase "Il permesso di circolazione è annuale e consente il transito h24 in ZTL e in AP nelle fasce orarie 4:00-10:00 e 14:00-16:00 con possibilità di fermata per carico e scarico." con la frase "Il permesso di circolazione è annuale e consente il transito h24 in ZTL mentre in AP e Zone interdette nelle fasce orarie 4:00-11:00 e 14:00-17:00 con possibilità di fermata per carico e scarico.";

ARTICOLO	PRECEDENTE	MODIFICHE
Art. 13.3	I soggetti privati e le ditte che dispongono di magazzini in ZTL o AP regolarmente registrati in Catasto, come proprietari, locatari o comodatari, possono richiedere un solo permesso di circolazione per veicoli intestati al richiedente, o alla ditta o al titolare o socio della stessa. Il permesso di circolazione è annuale e consente il transito h24 in ZTL e in AP nelle fasce orarie 4:00-10:00 e 14:00-16:00 con possibilità di fermata per carico e scarico.	I soggetti privati e le ditte che dispongono di magazzini in ZTL, AP e Zone interdette regolarmente registrati in Catasto, come proprietari, locatari o comodatari, possono richiedere un solo permesso di circolazione per veicoli intestati al richiedente, o alla ditta o al titolare o socio della stessa. Il permesso di circolazione è annuale e consente il transito h24 in ZTL mentre in AP e Zone interdette nelle fasce orarie 4:00-11:00 e 14:00-17:00 con possibilità di fermata per carico e scarico.

Art. 14 – comma 14.1

Aggiungere, alla fine del comma, la frase “Il permesso tipo D può essere richiesto anche dai possessori di permessi tipo C o CR, in aggiunta agli stessi.”.

ARTICOLO	PRECEDENTE	MODIFICHE
Art. 14.1	I titolari di attività di produzione e/o vendita di pasti, generi alimentari e pizzerie che abbiano inserito nella visura camerale alla voce “attività esercitata dall’azienda” la consegna a domicilio o il catering e i soggetti titolari di un contratto di lavoro per consegne a domicilio di pasti e generi alimentari (c.d. rider), possono richiedere un contrassegno di circolazione ZTL finalizzato allo svolgimento di tale attività.	I titolari di attività di produzione e/o vendita di pasti, generi alimentari e pizzerie che abbiano inserito nella visura camerale alla voce “attività esercitata dall’azienda” la consegna a domicilio o il catering e i soggetti titolari di un contratto di lavoro per consegne a domicilio di pasti e generi alimentari (c.d. rider), possono richiedere un contrassegno di circolazione ZTL finalizzato allo svolgimento di tale attività. Il permesso tipo D può essere richiesto anche dai possessori di permessi tipo C o CR, in aggiunta agli stessi.

Art. 15 – comma 15.1

Dopo le parole “hanno diritto alla circolazione h 24 con sosta su strada ove consentita” sostituire le parole “in ZTL o AP” con le parole “in ZTL, AP e Zone Interdette”.

ARTICOLO	PRECEDENTE	MODIFICHE
Art. 15.1	I veicoli intestati ad Enti Pubblici e Società di pubblico servizio con partecipazione degli Enti Locali e/o dello Stato, contrassegnati con scritta e/o simbolo, hanno diritto alla circolazione h 24 con sosta su strada ove consentita in ZTL o AP senza rilascio del contrassegno.	I veicoli intestati ad Enti Pubblici e Società di pubblico servizio con partecipazione degli Enti Locali e/o dello Stato, contrassegnati con scritta e/o simbolo, hanno diritto alla circolazione h 24 con sosta su strada ove consentita in ZTL, AP e Zone Interdette senza rilascio del contrassegno.

Art. 15 – comma 15.2

Dopo le parole “hanno diritto alla circolazione h 24 con sosta su strada ove consentita” sostituire le parole “in ZTL o AP” con le parole “in ZTL, AP e Zone Interdette”.

ARTICOLO	PRECEDENTE	MODIFICHE
Art. 15.2	I veicoli intestati ad Istituti di Vigilanza contrassegnati con scritta e/o simbolo ed i veicoli adibiti al trasporto pubblico con conducente (autobus e taxi), hanno diritto alla circolazione h 24 con sosta su strada ove consentita in ZTL o AP senza rilascio del contrassegno.	I veicoli intestati ad Istituti di Vigilanza contrassegnati con scritta e/o simbolo ed i veicoli adibiti al trasporto pubblico con conducente (autobus e taxi), hanno diritto alla circolazione h 24 con sosta su strada ove consentita in ZTL, AP e Zone Interdette senza rilascio del contrassegno.

Art. 15 – comma 15.3

Nella tabella inserire, dopo le parole “Auto con Logo” le parole “targhe civili”;

nella tabella inserire un’ulteriore riga contenente i le parole “Auto con Logo targhe militari/speciali” e “Gratuito per 1 anno di validità”.

TABELLA PRECEDENTE

Auto con Logo (max 25 targhe)	Gratuito per 1 anno di validità
-------------------------------	---------------------------------

TABELLA MODIFICATA

Auto con Logo targhe civili (max 25 targhe)	Gratuito per 1 anno di validità
Auto con Logo targhe militari/speciali	Gratuito per 1 anno di validità

Art. 15 – comma 15.4

- Dopo le parole “indicando il numero di veicoli necessari fino ad un massimo di 25”, aggiungere le parole “, in caso di veicoli con targhe civili, e un ulteriore permesso annuale, senza invece limite di numero, in caso di veicoli con targhe militari o speciali.”;
- sostituire le parole “Al permesso” con le parole “Ai permessi”.

ARTICOLO	PRECEDENTE	MODIFICHE
Art. 15.4	Gli aventi diritto alle autorizzazioni per auto con logo possono richiedere un unico permesso annuale indicando il numero di veicoli necessari fino ad un massimo di 25. Al permesso è possibile associare le targhe dei veicoli e gestire eventuali nuovi inserimenti, disabilità e cambi di veicolo durante l’anno di validità dell’autorizzazione.	Gli aventi diritto alle autorizzazioni per auto con logo possono richiedere un unico permesso annuale indicando il numero di veicoli necessari fino ad un massimo di 25, in caso di veicoli con targhe civili, e un ulteriore permesso annuale, senza invece limite di numero, in caso di veicoli con targhe militari o speciali. Ai permessi è possibile associare le targhe dei veicoli e gestire eventuali nuovi inserimenti, disabilità e cambi di veicolo durante l’anno di validità dell’autorizzazione.

Art. 16 – comma 16.3

Dopo le parole “I permessi consentono il transito” sostituire le parole “in ZTL o AP” con le parole “in ZTL, AP e Zone Interdette”.

ARTICOLO	PRECEDENTE	MODIFICHE
Art. 16.3	I permessi consentono il transito in ZTL o AP h 24 con sosta su strada negli stalli consentiti, ad esclusione degli stalli di parcheggio riservati ai residenti.	I permessi consentono il transito in ZTL, AP e Zone Interdette h 24 con sosta su strada negli stalli consentiti, ad esclusione degli stalli di parcheggio riservati ai residenti.

Art. 17 – comma 17.2

Dopo le parole “I permessi per Prestazioni Sanitarie consentono il transito,” sostituire le parole “in ZTL o AP” con le parole “esclusivamente per le funzioni connesse alla professione, in ZTL, AP e Zone Interdette”.

ARTICOLO	PRECEDENTE	MODIFICHE
Art. 17.2	I permessi per Prestazioni Sanitarie consentono il transito, in ZTL o AP h 24 con sosta su strada negli stalli consentiti, ad esclusione degli stalli di parcheggio riservati ai residenti.	I permessi per Prestazioni Sanitarie consentono il transito, esclusivamente per le funzioni connesse alla professione, in ZTL, AP e Zone Interdette h 24 con sosta su strada negli stalli consentiti, ad esclusione degli stalli di parcheggio riservati ai residenti.

Art. 17 – comma 17.3

Aggiungere in coda all'ultima frase le parole "o all'assistenza degli stessi".

ARTICOLO	PRECEDENTE	MODIFICHE
Art. 17.3	Per i medici e i pediatri è possibile richiedere il permesso per un veicolo intestato al richiedente stesso o a persona convivente. Per i laboratori di analisi è possibile richiedere i permessi per veicoli di proprietà del laboratorio o del titolare o socio dello stesso o veicoli in locazione, adibiti al trasporto di attrezzature medicali o materiali deperibili. Per le Cooperative ed Associazioni di assistenza è possibile richiedere i permessi per veicoli di proprietà della cooperativa o associazione o veicoli in locazione alle stesse, adibiti al trasporto dei soggetti assistiti.	Per i medici e i pediatri è possibile richiedere il permesso per un veicolo intestato al richiedente stesso o a persona convivente. Per i laboratori di analisi è possibile richiedere i permessi per veicoli di proprietà del laboratorio o del titolare o socio dello stesso o veicoli in locazione, adibiti al trasporto di attrezzature medicali o materiali deperibili. Per le Cooperative ed Associazioni di assistenza è possibile richiedere i permessi per veicoli di proprietà della cooperativa o associazione o veicoli in locazione alle stesse, adibiti al trasporto dei soggetti assistiti o all'assistenza degli stessi.

Art. 17 – comma 17.5

Sostituire, in entrambe le occorrenze, le parole "in ZTL o AP" con le parole "in ZTL, AP e Zone Interdette".

ARTICOLO	PRECEDENTE	MODIFICHE
Art. 17.5	Tutti i medici non aventi diritto all'autorizzazione definitiva, le ostetriche, gli infermieri, i fisioterapisti per prestazioni occasionali, i medici veterinari, in caso di prestazioni o interventi d'urgenza presso pazienti residenti in ZTL o AP e i farmacisti per eventuali consegne a domicilio di medicinali ed apparecchiature in ZTL o AP , devono comunicare il transito a Terni Reti, secondo quanto disposto dall'Ordinanza Municipale n. 203019 del 06/12/2005. [...]	Tutti i medici non aventi diritto all'autorizzazione definitiva, le ostetriche, gli infermieri, i fisioterapisti per prestazioni occasionali, i medici veterinari, in caso di prestazioni o interventi d'urgenza presso pazienti residenti in ZTL, AP e Zone Interdette e i farmacisti per eventuali consegne a domicilio di medicinali ed apparecchiature in ZTL, AP e Zone Interdette , devono comunicare il transito a Terni Reti, secondo quanto disposto dall'Ordinanza Municipale n. 203019 del 06/12/2005. [...]

Art. 18 – comma 18.2

Sostituire il comma “Il permesso consente il solo transito h24 in ZTL ed in AP nella fascia oraria 4:00 – 10:00 e ha durata annuale.” Con il comma “Il permesso consente il solo transito h24 in ZTL mentre in AP e Zone Interdette nella fascia oraria 4:00 – 11:00 e ha durata annuale.”.

ARTICOLO	PRECEDENTE	MODIFICHE
Art. 18.2	Il permesso consente il solo transito h24 in ZTL ed in AP nella fascia oraria 4:00 – 10:00 e ha durata annuale.	Il permesso consente il solo transito h24 in ZTL mentre in AP e Zone Interdette nella fascia oraria 4:00 – 11:00 e ha durata annuale.”.

Art. 19 – comma 19.2

Dopo le parole “Al contrassegno per disabili può essere collegata una sola targa per poter transitare,” sostituire le parole “nella ZTL o AP” con le parole “h 24 nella ZTL, AP e Zone Interdette”.

ARTICOLO	PRECEDENTE	MODIFICHE
Art. 19.2	Al contrassegno per disabili può essere collegata una sola targa per poter transitare nella ZTL o AP di Terni e di Piediluco senza obbligo di comunicazione del transito.	Al contrassegno per disabili può essere collegata una sola targa per poter transitare h 24 nella ZTL, AP e Zone Interdette di Terni e di Piediluco senza obbligo di comunicazione del transito.

Art. 19 – comma 19.3

Dopo le parole “I titolari di concessioni disabili rilasciate dal Comune di Terni o da altro Comune possono transitare,” sostituire le parole “in ZTL o AP” con le parole “in ZTL, AP e Zone Interdette”.

ARTICOLO	PRECEDENTE	MODIFICHE
Art. 19.3	I titolari di concessioni disabili rilasciate dal Comune di Terni o da altro Comune possono transitare in ZTL o AP con veicoli non collegati alla concessione segnalando il transito con le procedure: [...]	I titolari di concessioni disabili rilasciate dal Comune di Terni o da altro Comune possono transitare in ZTL, AP e Zone Interdette con veicoli non collegati alla concessione segnalando il transito con le procedure: [...]

Art. 19 – comma 19.7

Dopo le parole “I titolari di contrassegni per disabili rilasciati da altri Comuni, possono presentare un’istanza per l’abilitazione di una targa per la circolazione” sostituire le parole “nella ZTL o AP” con le parole “nella ZTL, AP e Zone Interdette”.

ARTICOLO	PRECEDENTE	MODIFICHE
Art. 19.7	I titolari di contrassegni per disabili rilasciati da altri Comuni, possono presentare un’istanza per l’abilitazione di una targa per la circolazione nella ZTL o AP del Comune di Terni. [...]	I titolari di contrassegni per disabili rilasciati da altri Comuni, possono presentare un’istanza per l’abilitazione di una targa per la circolazione nella ZTL, AP e Zone Interdette del Comune di Terni. [...]

Art. 19 – comma 19.8

Dopo le parole “I titolari di contrassegno disabili in corso di validità, rilasciato dal Comune di Terni o da altro Comune, hanno la possibilità di transitare” sostituire le parole “in ZTL o AP” con le parole “in ZTL, AP e Zone Interdette”.

ARTICOLO	PRECEDENTE	MODIFICHE
Art. 19.8	Giustificazione transito in ZTL per titolari di concessioni disabili con veicoli non autorizzati I titolari di contrassegno disabili in corso di validità, rilasciato dal Comune di Terni o da altro Comune, hanno la possibilità di transitare in ZTL o AP con veicoli non collegati al contrassegno. [...]	Giustificazione transito in ZTL per titolari di concessioni disabili con veicoli non autorizzati I titolari di contrassegno disabili in corso di validità, rilasciato dal Comune di Terni o da altro Comune, hanno la possibilità di transitare in ZTL, AP e Zone Interdette con veicoli non collegati al contrassegno. [...]

Art. 20 – comma 20.1

- Dopo le parole “I soggetti in elenco, persone fisiche o giuridiche, che per motivi contingenti e debitamente documentati abbiano la necessità di transitare” sostituire le parole “nella ZTL o AP” con le parole “nella ZTL, AP e Zone Interdette”;
- nell’elenco, al punto a), inserire dopo la parola “Ditte” le parole “di giardinaggio, ditte” e sostituire le parole “in ZTL o AP” con le parole “in ZTL, AP e Zone Interdette”;
- nell’elenco, al punto c), sostituire le parole “in ZTL o AP” con le parole “in ZTL, AP e Zone Interdette”;
- nell’elenco, al punto h), sostituire le parole “alla ZTL” con le parole “alla ZTL, AP e Zone Interdette”;
- aggiungere, alla fine dell’ultimo paragrafo, le parole “, mentre nelle Zone interdette è consentita la circolazione dalle ore 06:00 alle ore 20:00, solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico e solo nella zona interdetta di intervento”.

ARTICOLO	PRECEDENTE	MODIFICHE
Art. 20.1	<p>I soggetti in elenco, persone fisiche o giuridiche, che per motivi contingenti e debitamente documentati abbiano la necessità di transitare nella ZTL o AP per un periodo di tempo determinato (superiore a 2 giorni) possono richiedere un permesso temporaneo:</p> <p>Ditte edili, pittori edili, pavimentatori, piastrellisti, etc... o privati proprietari di immobili in ZTL o AP, per lavori di nuova edificazione, manutenzione e ristrutturazione edilizia in conto proprio o in conto terzi debitamente documentati.</p> <p>c) Fisioterapisti per terapie domiciliari prolungate su pazienti residenti in ZTL o AP per un solo veicolo. [...]</p> <p>h) Soggetti con deficit deambulatorio temporaneo debitamente certificato unito alla comprovata necessità di accesso alla ZTL (sede lavorativa, scolastica, terapie mediche riabilitative) per un solo veicolo.</p> <p>Il permesso consente di circolare in ZTL e in Area Pedonale dalle ore 06:00 alle ore 20:00 con possibilità di sosta ove consentito.</p>	<p>I soggetti in elenco, persone fisiche o giuridiche, che per motivi contingenti e debitamente documentati abbiano la necessità di transitare nella ZTL, AP e Zone Interdette per un periodo di tempo determinato (superiore a 2 giorni) possono richiedere un permesso temporaneo:</p> <p>Ditte di giardinaggio, ditte edili, pittori edili, pavimentatori, piastrellisti, etc... o privati proprietari di immobili in ZTL, AP e Zone Interdette, per lavori di nuova edificazione, manutenzione e ristrutturazione edilizia in conto proprio o in conto terzi debitamente documentati.</p> <p>c) Fisioterapisti per terapie domiciliari prolungate su pazienti residenti in ZTL, AP e Zone Interdette per un solo veicolo. [...]</p> <p>h) Soggetti con deficit deambulatorio temporaneo debitamente certificato unito alla comprovata necessità di accesso alla ZTL, AP e Zone Interdette (sede lavorativa, scolastica, terapie mediche riabilitative) per un solo veicolo.</p> <p>Il permesso consente di circolare in ZTL e in Area Pedonale dalle ore 06:00 alle ore 20:00 con possibilità di sosta ove consentito, mentre nelle Zone interdette è consentita la circolazione dalle ore 06:00 alle ore 20:00, solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico e solo nella zona interdetta di intervento.</p>

Art. 20 – comma 20.4

Dopo le parole “È necessario presentare la certificazione medica che attesti la difficoltà di deambulazione e la durata della stessa oltre alla dichiarazione del motivo per il quale è richiesto l’accesso,” sostituire le parole “alla ZTL” con le parole “alla ZTL, AP e Zone interdette”.

ARTICOLO	PRECEDENTE	MODIFICHE
Art. 20.4	<p>[...]</p> <p>È necessario presentare la certificazione medica che attesti la difficoltà di deambulazione e la durata della stessa oltre alla dichiarazione del motivo per il quale è richiesto l’accesso alla ZTL (motivi di lavoro, di studio o terapie).</p> <p>Il permesso è soggetto al pagamento dei diritti di istruttoria (€ 10,00) e di due marche da bollo da € 16,00 (equiparazione al disabile temporaneo con certificazione).</p>	<p>[...]</p> <p>È necessario presentare la certificazione medica che attesti la difficoltà di deambulazione e la durata della stessa oltre alla dichiarazione del motivo per il quale è richiesto l’accesso alla ZTL, AP e Zone interdette (motivi di lavoro, di studio o terapie).</p> <p>Il permesso è soggetto al pagamento dei diritti di istruttoria (€ 10,00) e di due marche da bollo da € 16,00 (equiparazione al disabile temporaneo con certificazione).</p>

Art. 21

- Dopo le parole “possono richiedere un permesso giornaliero con orario h24” sostituire le parole “in ZTL e 04:00-10:00 in Area Pedonale con possibilità di sosta ove consentito” con le parole “in ZTL, mentre in AP nelle fasce orarie 4:00-11:00 e 14:00-17:00 con possibilità di fermata per carico e scarico e, nelle Zone interdette, nelle fasce orarie 4:00-11:00 e 14:00-17:00 solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico e solo nella zona interdetta di intervento.”;
- dopo le parole “Il permesso deve essere richiesto prima dell’accesso” eliminare le parole “in ZTL”.

ARTICOLO	PRECEDENTE	MODIFICHE
Art. 21	<p>I soggetti, persone fisiche o giuridiche, che per una delle seguenti motivazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visita medica - Carico/scarico merci - Cerimonia - Evento - Campionario - Intervento tecnico - Altro (da specificare con inserimento della motivazione) <p>abbiano la necessità di transitare nella ZTL e nell’Area Pedonale per una sola giornata possono richiedere un permesso giornaliero con orario h24 in ZTL e 04:00-10:00 in Area Pedonale con possibilità di sosta ove consentito. Ogni veicolo ha diritto a due permessi giornalieri gratuiti in ogni mese solare, ogni successiva richiesta per lo stesso veicolo (stessa targa) è soggetta al pagamento di € 10,00. Il permesso deve essere richiesto prima dell’accesso in ZTL e deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la data. - l’orario di inizio e di fine della validità. - la motivazione di accesso. - la targa del veicolo, il tipo di proprietà, la marca e il modello. <p>Il permesso viene rilasciato solo tramite il sito https://www.comune.terni.it/ztl.</p>	<p>I soggetti, persone fisiche o giuridiche, che per una delle seguenti motivazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visita medica - Carico/scarico merci - Cerimonia - Evento - Campionario - Intervento tecnico - Altro (da specificare con inserimento della motivazione) <p>abbiano la necessità di transitare nella ZTL e nell’Area Pedonale per una sola giornata possono richiedere un permesso giornaliero con orario h24 in ZTL, mentre in AP nelle fasce orarie 4:00-11:00 e 14:00-17:00 con possibilità di fermata per carico e scarico e, nelle Zone interdette, nelle fasce orarie 4:00-11:00 e 14:00-17:00 solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico e solo nella zona interdetta di intervento. Ogni veicolo ha diritto a due permessi giornalieri gratuiti in ogni mese solare, ogni successiva richiesta per lo stesso veicolo (stessa targa) è soggetta al pagamento di € 10,00. Il permesso deve essere richiesto prima dell’accesso e deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la data. - l’orario di inizio e di fine della validità. - la motivazione di accesso. - la targa del veicolo, il tipo di proprietà, la marca e il modello. <p>Il permesso viene rilasciato solo tramite il sito https://www.comune.terni.it/ztl.</p>

Art. 22

Inserire il seguente comma:

22.5 Eventuali ulteriori regolamentazioni a carattere contingente e/o circoscritto saranno di volta in volta disciplinate da apposite ordinanze.

Art. 24

- Sostituire le parole “Dirigente della Direzione Mobilità – Protezione Civile” con le parole “Dirigente della Direzione Energia – Mobilità – Protezione Civile”;
- aggiungere dopo le parole “da un Funzionario dell’Ufficio Viabilità e da un Funzionario di Terni Reti” le seguenti frasi “La Commissione sarà valida con un minimo di 3 (tre) presenti.
Le votazioni avverranno a maggioranza e, in caso di parità dei voti dei presenti, varrà come determinante il voto del Dirigente della Direzione Energia – Mobilità – Protezione Civile o suo delegato.”
- Aggiungere, alla fine del comma, le frasi “I verbali delle sedute della Commissione saranno redatti e resi operativi a cura di Terni Reti S.u.r.l.
La commissione produce annualmente un documento in cui propone eventuali modifiche al regolamento vigente, ritenute necessarie sulla base delle deroghe concesse per casistiche ricorrenti”.

ARTICOLO	PRECEDENTE	MODIFICHE
Art. 24	<p>Con atto deliberativo di Consiglio Comunale n.36 del 04/03/2024 l’Amministrazione Comunale ha nominato la Commissione Tecnica in grado di valutare casi particolari e oggettive necessità non contemplate esaurientemente nel presente Regolamento.</p> <p>La Commissione sarà essere composta dal Dirigente della Polizia Locale o suo delegato, dal Dirigente della Direzione Mobilità – Protezione Civile o suo delegato, da un Funzionario dell’Ufficio Mobilità, da un Funzionario dell’Ufficio Viabilità e da un Funzionario di Terni Reti. Potranno intervenire alle riunioni della Commissione Tecnica, come auditori senza diritto di voto, gli Assessori competenti in materia, un Consigliere di maggioranza ed un Consigliere di minoranza nominati dal Consiglio Comunale.</p>	<p>Con atto deliberativo di Consiglio Comunale n.36 del 04/03/2024 l’Amministrazione Comunale ha nominato la Commissione Tecnica in grado di valutare casi particolari e oggettive necessità non contemplate esaurientemente nel presente Regolamento.</p> <p>La Commissione sarà essere composta dal Dirigente della Direzione Energia – Mobilità – Protezione Civile o suo delegato, dal Dirigente della Polizia Locale o suo delegato, da un Funzionario dell’Ufficio Mobilità, da un Funzionario dell’Ufficio Viabilità e da un Funzionario di Terni Reti.</p> <p>La Commissione sarà valida con un minimo di 3 (tre) presenti.</p> <p>Le votazioni avverranno a maggioranza e, in caso di parità dei voti dei presenti, varrà come determinante il voto del Dirigente della Direzione Energia – Mobilità – Protezione Civile o suo delegato.</p> <p>Potranno intervenire alle riunioni della Commissione Tecnica, come auditori senza diritto di voto, gli Assessori competenti in materia, un Consigliere di maggioranza ed un Consigliere di minoranza nominati dal Consiglio Comunale.</p> <p>I verbali delle sedute della Commissione saranno redatti e resi operativi a cura di Terni Reti S.u.r.l.</p> <p>La commissione produce annualmente un documento in cui propone eventuali modifiche al regolamento vigente, ritenute necessarie sulla base delle deroghe concesse per casistiche ricorrenti.</p>

Art. 25

Aggiungere, alla fine del comma, la frase “I permessi attivi alla data di pubblicazione del regolamento conservano le caratteristiche precedenti fino alla scadenza, ad eccezione dei permessi che prevedevano fasce orarie che dovranno comunque attenersi ai nuovi orari previsti dal regolamento.”.

ARTICOLO	PRECEDENTE	MODIFICHE
Art. 25	<p>Il Regime transitorio per il passaggio definitivo al presente Regolamento e stabilito nella Delibera di Consiglio Comunale di approvazione n°87 del 11/12/2023.</p>	<p>Il Regime transitorio per il passaggio definitivo al presente Regolamento e stabilito nella Delibera di Consiglio Comunale di approvazione n°87 del 11/12/2023.</p> <p>I permessi attivi alla data di pubblicazione del regolamento conservano le caratteristiche precedenti fino alla scadenza, ad eccezione dei permessi che prevedevano fasce orarie che dovranno comunque attenersi ai nuovi orari previsti dal regolamento.</p>



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

DIREZIONE Energia - Mobilità – Protezione Civile

Su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE prot. n. del

AVENTE PER OGGETTO: Zona a Traffico Limitato - Modifiche al Regolamento

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 D. Lgs 18.08.2000 n. 267, in ordine alla **regolarità tecnica, sulla proposta di delibera di cui in oggetto**, si esprime parere:

Favorevole

Non Favorevole (*motivazione*)

Si attesta inoltre di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come meglio previste dagli artt. 3 comma 2 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 128 del 16 aprile 2014.

Terni, li 08.04.2024

IL DIRIGENTE

Arch. Claudio Bedini

Il presente documento è firmato digitalmente conformemente al D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

DIREZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE - GOVERNO SOCIETARIO

Su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO prot. n. 59062

DEL 09/04/2024

AVENTE PER OGGETTO:

ZONA A TRAFFICO LIMITATO - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 D. Lgs 18.08.2000 n. 267, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di delibera di cui in oggetto:

X PARERE FAVOREVOLE tenuto conto di quanto espresso dal dirigente proponente in merito ai "riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente dovuta al riconoscimento di eventuali spese sostenute da Terni Reti S.u.r.l. per i necessari adeguamenti della segnaletica e della comunicazione". In merito:

- "alle necessarie modifiche del sistema gestionale previsto dal medesimo regolamento per l'adeguamento alle nuove disposizioni contenute nel presente atto" e

- alla "predisposizione e installazione delle necessarie modifiche alla segnaletica orizzontale e verticale necessaria all'adeguamento relativo all'adozione del di quanto previsto nel presente atto" si specifica che le stesse non sono valorizzate e quantificate pertanto si ritengono contenute negli attuali documenti di programmazione anche in termini di stanziamento avvertendo che, qualora così non fosse, sarà carico della direzione proponente istruire gli opportuni e doverosi provvedimenti in merito.

Al riguardo ci si riserva circa eventuali futuri visti e/o pareri relativi ad altrettanti provvedimenti in merito.

Terni, lì

IL DIRIGENTE
dott.ssa Grazia Marcucci

Il presente documento è firmato digitalmente conformemente al D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.